



POLIZIA LOCALE

- PREMESSO** che a partire dal giorno 10 Settembre 2025, durante il periodo di apertura delle Scuole Elementari A.D'Andrade, è stato **istituito il divieto di circolazione in via Vignale** a partire dall'intersezione con le vie G.Marconi, San Rocco e Dietro Castello fino a all'intersezione con piazza Don Milani;
- CONSIDERATO** che per garantire un'ordinata gestione dei flussi di entrata e di uscita degli alunni dall'ingresso ubicato in Vignale n.2, si rende necessario istituire un' **isola di traffico pedonale** interclusa al traffico veicolare a partire dall'intersezione con le vie G.Marconi, via San Rocco e via Dietro Castello fino all'accesso a P.zza Don Milani che manterrà inalterato il transito dei veicoli provenienti da via Don Vercelli e diretti in via Vignale;
- RITENUTO** necessario disciplinare la circolazione e la sosta dei veicoli in via Vignale istituendo il divieto di circolazione e sosta (rimozione coattiva) per tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi del soccorso pubblico.
- VISTO** l'art. 7 del Decr. L.vo 30.04.1992, n. 285;
- VISTO** il D.P.R. 495 del 28.12.1992;
- VISTO** il D.P.R. 16.12.1996 n. 610 (Modifiche Reg. di Esecuzione ed Att. C.d.S.);
- VISTO** l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

ORDINA

**L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA (RIMOZIONE COATTIVA)
IN VIA VIGNALE NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON
LE VIE G.MARCONI, VIA SAN ROCCO E VIA DIETRO CASTELLO
FINO ALL'ACCESSO A PIAZZA DON MILANI
MEDIANTE INSTALLAZIONE SI SBARRA AUTOMATICA TEMPORIZZATA
(Eccetto i residenti al civico 1 di via Vignale)**

**DAL 10 SETTEMBRE '25 E PER TUTTO IL PERIODO DI APERTURA DELLE SCUOLE ELEMENTARI
CON LA SOLA ESCLUSIONE DEI GIORNI DI CHIUSURA FESTIVA
DELL'ANNO IN CORSO E DI QUELLI SUCCESSIVI**

NEI SEGUENTI GIORNI ED ORARI:

**DAL LUNEDI' AL VENERDI'
DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 8:45 (ORARIO DI ENTRATA ALUNNI)
DALLE ORE 16:15 ALLE ORE 16:45 (ORARIO DI USCITA ALUNNI)**

PRECISAZIONI

La presente ordinanza è di carattere temporaneo ed ha validità esclusivamente per gli ambiti territoriali di volta in volta riportati; in detti ambiti modifica, integra o implementa le norme della circolazione stradale normalmente vigenti nelle zone interessate. Salvo che sia prescritto diversamente nelle zone interessate mantengono la loro piena efficacia tutte le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni ed i divieti già vigenti che non siano in contrasto o incompatibili.

Il rispetto, ovvero l'osservanza del provvedimento di chiusura-interdizione al traffico della strade interessata dal divieto di circolazione sarà regolato da apposita sbarrà automatica e segnali di divieto di circolazione di cui al DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (Reg. di esecuzione del C.d.S) sulle quali sarà applicato in modo chiaramente visibile il numero della presente Ordinanza, e sarà garantito dalla forza pubblica.

VIGILANZA

Incarica la Polizia Municipale, nonché dagli altri corpi di Polizia di cui all'art. 12 c.1 del D. L.vo 285/92 dei controlli per la corretta applicazione della presente ordinanza.

PUBBLICITA'

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante:

- Apposizione dell'apposita segnaletica regolamentare e, ove occorre, anche di transenne.
- Pubblicazione all'albo Pretorio Elettronico

RICORSI

Avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre "Ricorso giurisdizionale" per incompetenza-eccesso di potere – violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale amministrativo Regionale del Piemonte avente sede a Torino.

A norma di quanto previsto all'art. 37 del Decr. L.vo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 73 del D.P.R. N. 495/92 è ammesso, altresì "Ricorso amministrativo" da presentare entro 60 giorni dalla data della pubblicazione, al "Ministero delle Infrastrutture".

Pavone Canavese, 9 set. 25



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bevolo Endro Giacomo